

RIFLESSIONI SULLA “SOSTENIBILITÀ” DELL’ATTUALE MODELLO REGOLATORIO EUROPEO IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA

| 47

Di Claudia Irti

SOMMARIO: 1. *La progressiva introduzione dei criteri di sostenibilità nel Mercato Unico Europeo: dalla soft law alla hard law.* – 2. *La contrattazione pubblica quale primo terreno di sperimentazione.* – 3. *La regolazione europea della sostenibilità d’impresa.* – 3.1. *La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).* – 4. *Il c.d. pacchetto Omnibus e l’insostenibile precarietà normativa.*

ABSTRACT. Il contributo esamina la tenuta del modello regolatorio europeo in materia di sostenibilità d’impresa, ripercorrendo il passaggio dalla soft law internazionale all’hard law dell’Unione europea, culminato nella Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). L’analisi si concentra sul c.d. pacchetto Omnibus I che, a pochi mesi dall’approvazione della direttiva, ne ha drasticamente ridotto l’ambito applicativo e smantellato il regime di responsabilità civile. L’indagine tende a dimostrare come la rapidità con cui strumenti cogenti vengono adottati e poi revisionati per ragioni contingenti genera una regulatory uncertainty strutturalmente incompatibile con le esigenze di lungo periodo proprie della transizione sostenibile.

This article examines the resilience of the European regulatory model on corporate sustainability, tracing the shift from international soft law to EU hard law, culminating in the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). The analysis focuses on the Omnibus I package, which — within months of the Directive’s adoption — drastically curtailed its scope and dismantled its civil liability regime. The article argues that the speed with which binding instruments are enacted and then revised for contingent political reasons generates a regulatory uncertainty structurally incompatible with the long-term horizons that sustainability transitions require.

Riflessioni sulla “sostenibilità” dell’attuale modello regolatorio europeo in materia di sostenibilità d’impresa (Claudia Irti)



1. La progressiva introduzione dei criteri di sostenibilità nel Mercato Unico Europeo: dalla *soft law* alla *hard law*.

La progressiva introduzione dei criteri di sostenibilità nel Mercato Unico Europeo rappresenta uno degli snodi fondamentali delle più recenti politiche normative dell'Unione; un processo che, ispirato da obiettivi ambiziosi, si presenta da sempre non esente da tensioni politiche, ambiguità applicative e problemi di attuazione.

L'attuale configurazione della sostenibilità nell'ordinamento europeo affonda le sue radici in un lungo percorso evolutivo sul piano internazionale che può essere scandito in tre fasi successive, caratterizzate da un progressivo ampliamento della nozione stessa di "sviluppo sostenibile"¹.

Una prima fase, collocabile tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, vede lo sviluppo sostenibile correlato principalmente all'integrazione tra tutela dell'ambiente e sviluppo economico. La *Dichiarazione di Stoccolma* del 1972² aveva già posto in evidenza la necessità di preservare e migliorare l'ambiente, riconoscendo che «lo sviluppo non può sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento», mentre il *Rapporto Brundtland* del 1987³ fornisce la prima definizione condivisa di sviluppo sostenibile come «uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri».

In questo periodo, tuttavia, il fattore sociale rimane maggiormente sullo sfondo.

A partire dagli anni Novanta, una seconda fase segna il passaggio a una più stretta interdipendenza tra gli elementi socioeconomico ambientali. La *Conferenza di Rio* del 1992⁴ e la conseguente *Dichiarazione di Rio*, spostano l'attenzione sulle persone, poste «al centro delle preoccupazioni per lo sviluppo sostenibile» e «aventi diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura»; l'*Agenda21*⁵ individua nuove strategie integrate che investono metodi di educazione, conservazione delle risorse e partecipazione a un'economia sostenibile.

L'evoluzione avviata negli anni Novanta raggiunge piena maturazione in una terza fase, avviatasi dagli anni Duemila e ancora in atto, che consolida definitivamente la sinergia tra i diversi elementi della sostenibilità. Gli *Sustainable Development Goals* (SDGs) dell'*Agenda2030* rappresentano il punto d'arrivo di questo percorso, avendo validità globale e coinvolgendo

¹ In argomento cfr. G. TRAVAN, *Sostenibilità e contratto*, in *Contr. impr.*, 2025, 1169 ss.

² Documento programmatico contenente 26 principi destinati a guidare le politiche ambientali, prodotto all'esito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel giugno del 1972, il primo grande vertice mondiale sull'ambiente che segna l'inizio della cooperazione internazionale in materia ambientale.

³ Rapporto "Our common futur" della *World Commission on Environment and Development* delle Nazioni Unite, presieduta da Gro Harlem Brundtland, approvato dall'Assemblea Generale ONU con risoluzione n. 42/187 dell'11 dicembre 1987.

⁴ *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, in occasione del ventesimo anniversario della Conferenza di Stoccolma.

⁵ Programma d'azione globale per lo sviluppo sostenibile adottato durante la stessa UNCED.

tutti gli Stati «nel perseguimento di un approccio integrato ed equilibrato tra elemento ambientale, sociale ed economico, non più limitato alle singole componenti individualmente considerate».

In questa terza fase, due documenti fondamentali segnano un punto di svolta decisivo: la già citata *Agenda2030* per lo sviluppo sostenibile e l'*Accordo di Parigi* (entrambi definiti nel 2015 in sede ONU).

L'*Agenda 2030*, adottata il 25 settembre 2015 in occasione della 70^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, sancisce l'impegno degli Stati sottoscrittori a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile entro il 2030 attraverso 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) che, secondo l'Unione Europea, dovranno guidare «nei prossimi 15 anni l'azione di tutti gli operatori al fine di garantire un futuro stabile, un pianeta sano, società eque, inclusive e resilienti nonché economie prospere». Più specificamente, il documento afferma l'impegno a «raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa». Ciò che risulta particolarmente significativo dell'*Agenda2030* è il riconoscimento esplicito del ruolo dell'impresa privata: viene infatti sottolineato che «l'attività imprenditoriale privata, gli investimenti e l'innovazione rappresentano i motori principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro», invitando pertanto «tutte le imprese ad impiegare la loro creatività e la loro innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile». Tale riconoscimento segna il passaggio da un impegno confinato agli attori statali a una responsabilizzazione diffusa che coinvolge tutti i soggetti della società civile.

Sempre nel 2015, viene stipulato l'*Accordo di Parigi*, che costituisce il primo accordo universale sul clima che ha come obiettivo (art. 2) quello di rafforzare la risposta a livello mondiale alla minaccia dei cambiamenti climatici garantendo uno sviluppo sostenibile.

Pur non contenendo questi documenti «alcun tipo di obbligo diretto sull'attività produttiva delle imprese si sono poste le basi per l'intervento certamente più deciso del legislatore europeo che, in attuazione di tali accordi, è intervenuto a più riprese al fine di orientare i processi produttivi verso orizzonti di sostenibilità»⁶.

Ciò che caratterizza questa evoluzione è il progressivo superamento degli strumenti di *soft law* in favore di una disciplina cogente, un passaggio che affonda le sue radici nell'ordinamento dell'Unione europea già a partire dal 1986, quando l'Atto Unico Europeo introduce per la prima volta un Titolo specificamente dedicato alla tutela dell'ambiente. Tale innovazione, pur rappresentando un importante punto di svolta, si inseriva in un quadro normativo che considerava la dimensione ambientale ancora come un ambito settoriale e separato rispetto agli altri obiettivi dell'integrazione europea.

Il percorso verso una concezione più integrata prosegue attraverso le successive riforme dei Trattati. Con il Trattato di Maastricht del 1992 emerge il riferimento alla promozione di una crescita sostenibile, mentre il Trattato di Amsterdam del 1997 rafforza il principio di integrazione delle esigenze am-

⁶ J. FINCO, *La grande impresa azionaria tra sostenibilità e competitività: dal Green Deal al pacchetto Omnibus*, in *Società*, 2025, 1015.



bientali nelle altre politiche dell’Unione, configurandolo come principio trasversale. È tuttavia con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, che si assiste a una piena consacrazione della sostenibilità quale priorità fondamentale dell’Unione europea, contestualmente alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il Trattato di Lisbona fornisce infatti un solido ancoraggio normativo di rango primario attraverso molteplici disposizioni contenute sia nel Trattato sull’Unione Europea (TUE) che nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). In particolare, l’art. 3 TUE annovera tra gli obiettivi dell’Unione lo sviluppo sostenibile fondato su una crescita economica equilibrata e su un elevato livello di tutela dell’ambiente, mentre l’art. 21 TUE estende tale impegno anche all’azione esterna dell’Unione. Sul versante del TFUE, assume rilevanza centrale l’art. 11, che sancisce il principio di integrazione ambientale imponendo che le esigenze connesse alla tutela dell’ambiente siano integrate nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche dell’Unione. A ciò si aggiungono le disposizioni specifiche contenute nel Titolo XX del TFUE (artt. 191-193), che definiscono gli obiettivi, i principi e gli strumenti della politica ambientale europea.

Tutto ciò testimonia come la sostenibilità sia progressivamente transitata da mero obiettivo programmatico a principio giuridico vincolante, capace di orientare l’intera attività dell’Unione e di condizionare l’esercizio delle competenze sia delle istituzioni europee che degli Stati membri.

2. La contrattazione pubblica quale primo terreno di sperimentazione.

L’ambito della contrattazione pubblica è stato uno dei primi nei quali l’Unione Europea ha tentato un’integrazione esplicita di criteri ambientali e sociali nei meccanismi economici, dando origine a quella che oggi definiamo *Green Public Procurement* (GPP) o «acquisti pubblici verdi»⁷, nell’ottica di implementare il c.d. *green marketing*, che ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di produttività che garantisca la compatibilità ambientale. Il concetto di GPP emerge nell’ordinamento europeo già a partire dagli anni ‘90, quando la Commissione europea inizia a promuovere un approccio agli appalti pubblici orientato alla sostenibilità ambientale sollecitando le amministrazioni pubbliche all’acquisizione di beni, servizi e opere caratterizzati da un impatto ambientale ridotto lungo l’intero ciclo di vita, rispetto ad alternative funzionalmente equivalenti ma non sottoposte a criteri di sostenibilità.

L’integrazione della sostenibilità nella contrattazione tra soggetti pubblici e privati è stata avviata a partire dalla emanazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sui contratti pubblici che hanno aperto la strada

⁷ Sul tema, ci sia consentito rinviare a C. IRTI, *Gli “appalti verdi” tra pubblico e privato*, in *Contr. impr. /Europa*, 2017, 183 ss.; più di recente G. CREPALDI e R. MICHELISSI, *Eco-sostenibilità e contratti pubblici: la selezione delle imprese e delle offerte secondo criteri ambientali*, in *Federalismi.it*, 2023, 14, 61 ss.

all’inserimento di criteri ambientali e sociali come elementi oggetto di valutazione nei bandi e quali criteri di aggiudicazione delle relative gare.

In attuazione delle citate direttive, il Codice degli appalti pubblici italiano del 2016 aveva già riconosciuto rilevanza ai criteri di sostenibilità sociale e ambientale, configurandoli come possibili temperamenti al principio di economicità. Il Codice introduceva l’obbligo di inserire i criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione progettuale e di gara, valorizzandone il ruolo nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione. Il nuovo Codice dei contratti pubblici⁸, ha rafforzato la disciplina in tema di sostenibilità ambientale e sociale, estendendone la rilevanza a tutte le fasi della procedura, da quella pubblicistica di selezione del contraente a quella privatistica successiva alla stipulazione: l’inserimento di criteri ambientali minimi ha ora carattere obbligatorio non soltanto nei bandi tradizionali, ma anche nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti. Le modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 hanno inoltre precisato che le clausole sociali devono orientarsi alla tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o in condizioni di svantaggio, nonché alla stabilità occupazionale, tenendo conto della specificità dell’intervento.

La trasformazione che ha interessato la disciplina dei contratti pubblici sembra aver effettivamente ridefinito il contratto di appalto da mero strumento di acquisizione di beni, servizi e forniture a strumento di politica economica e di politiche sociali e ambientali. La giurisprudenza amministrativa ha espressamente riconosciuto questa evoluzione, affermando che i criteri ambientali minimi e le clausole sociali «connotano l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica», trasformando l’appalto in «un segmento dell’economia circolare». Si è passati così da una concezione unipolare, focalizzata sulla contabilità pubblica e sull’economicità immediata, ad una concezione multipolare che integra obiettivi pro-concorrenziali, ambientali e sociali⁹.

3. La regolazione europea della sostenibilità d’impresa.

Dopo aver utilizzato gli appalti pubblici come leva per orientare il mercato verso modelli produttivi sostenibili, l’attenzione dei regolatori europei si è spostata sul mondo della finanza e dell’impresa privata, grazie alla implementazione dell’*Action Plan* della Commissione europea sulla finanza sostenibile del 2018, successivamente aggiornato nel luglio 2021, che articola una strategia in dieci azioni finalizzate a garantire la sostenibilità delle atti-

⁸ D.lgs. 31.03.2023, n. 36, entrato in vigore il 1° luglio 2023.

⁹ Focus di approfondimento su *Criteri ambientali minimi: sentenze principali, orientamenti consolidati ed oscillazioni giurisprudenziali* (art. 57 D.lgs.36/2023) del 03.02.2025 in www.sentenzeappalti.it.



vità d’impresa¹⁰. Tra queste, risultava di particolare rilevanza l’azione volta a promuovere un governo societario sostenibile e a contrastare l’approccio eccessivamente orientato al breve termine che caratterizza i mercati di capitali. In questa prospettiva, la Commissione aveva evidenziato la necessità di valutare l’introduzione di obblighi specifici per gli amministratori delle società di capitali, sia in termini di definizione e pubblicazione di strategie di sostenibilità con obiettivi misurabili, sia riguardo al dovere di perseguire l’interesse a lungo termine dell’impresa.

Tale impegno si era ulteriormente consolidato con la pubblicazione del *Green Deal* europeo nel dicembre 2019 che, oltre a ribadire la centralità della lotta ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale nell’agenda dell’Unione, sottolineava espressamente la rilevanza della *governance* societaria quale strumento per integrare il principio di sostenibilità nella gestione d’impresa. Veniva infatti evidenziato come il settore privato, pur rivestendo un ruolo determinante nello sviluppo sostenibile, risultasse ancora troppo concentrato sui risultati finanziari di breve periodo.

Queste dichiarazioni programmatiche hanno trovato seguito in una serie di interventi tesi a coniugare strumenti di *hard law* con meccanismi di *soft law*, al fine di attuare una strategia regolatoria che, partendo dal settore finanziario, fosse destinata ad estendersi progressivamente all’intera dimensione imprenditoriale.

Il percorso regolatorio prende avvio dalla *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (Reg. 2019/2088/UE, detto SFDR), che impone obblighi di trasparenza in materia ESG ai prodotti finanziari, proseguendo con la *Tassonomia europea* (Reg. 2020/852/UE), volta a definire criteri tecnici per identificare le attività economicamente sostenibili, e si sviluppa ulteriormente attraverso la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (dir. 2022/2464/UE, detta CSRD), destinata ad ampliare gli obblighi di rendicontazione non finanziaria, per approdare alla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (Direttiva 2024/1760/UE, detta CSDDD)¹¹, quale culmine di un processo regolativo che mira a trasformare radicalmente il rapporto tra iniziativa economica privata e tutela di valori fondamentali, spostando il baricentro dalla volontarietà degli impegni di sostenibilità alla loro obbligatorietà giuridica e alla conseguente azionabilità in sede giudiziale.

Il percorso intrapreso avrebbe potuto rivitalizzare – secondo alcuni – l’intera teoria della responsabilità sociale d’impresa, configurandosi non più come movimento prevalentemente volontaristico, fondato sulla discrezionalità degli amministratori intenzionati a riallocare risorse aziendali verso finalità socialmente rilevanti, ma come sistema normativo etero-imposto dal legislatore europeo attraverso un complesso di strumenti regolativi sempre più pervasivi.

L’*Action Plan* sulla finanza sostenibile del 2018, la *Taxonomy Regulation* e la CSDDD delineano, infatti, al loro apparire, un quadro in cui la so-

¹⁰ P.M. SANFILIPPO, *Tutela dell’ambiente e assetti adeguati dell’impresa: compliance, autonomia ed enforcement*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 993 ss.

¹¹ Dir. (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.1.2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la dir. (UE) 2019/1937 e il reg. (UE) 2023/2859.



stenibilità cessa di essere una scelta volontaria per divenire un parametro cogente di valutazione della performance aziendale; questo passaggio segna un mutamento paradigmatico che trascende la tradizionale dicotomia tra efficienza economica e responsabilità sociale, configurando la sostenibilità come elemento costitutivo della stessa razionalità imprenditoriale¹².

3.1. La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

In siffatto quadro la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD)¹³ ha certamente rappresentato l'intervento più ambizioso e sistemico di questo progetto, tesa come è prevenire e correggere gli "impatti negativi" sui diritti umani e sull'ambiente, estendendo obblighi di responsabilità e trasparenza ESG in capo alle imprese di grandi dimensioni. Nella sua versione originale la direttiva mirava, infatti, a promuovere comportamenti aziendali "sostenibili" introducendo per suddette imprese l'obbligo di identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo l'intera catena del valore; forme di responsabilità civile in caso di danni derivanti dalla mancata adozione di misure di *due diligence*; il vincolo per i consigli di amministrazione di integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali di lungo periodo. Uno degli aspetti più innovativi risiede nell'estensione degli obblighi di *due diligence* all'intera catena del valore, superando la tradizionale limitazione della responsabilità societaria ai confini giuridici dell'operato della singola impresa. Le società soggette alla direttiva avrebbero dovuto, infatti, non solo garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente nelle proprie operazioni dirette, ma anche vigilare sulla condotta dei *partner* commerciali, valutando se sospendere i rapporti con quelli che non si conformano agli *standard* richiesti.

¹² P. MONTALENTI, *Impresa, sostenibilità e fattori ESG: profili generali*, in *Giur. it.*, 2024, 1190 ss.

¹³ L'ingresso della sostenibilità nella gestione attiva della società, per mezzo dell'introduzione del dovere di «due diligence» in capo alle imprese, ha – già in seno alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.2.2022, COM (2022) 71 final, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la dir. (UE) 2019/1937 – suscitato l'interesse della dottrina: v. M. STELLA RICHTER JR., *Corporate Sustainability Due Diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, in *Riv. soc.*, 2022, 711 ss.; M.C. ZARRO, *Tutela dell'ambiente e responsabilità dell'impresa nella recente Proposta di direttiva sulla due diligence aziendale*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, 1217 ss.; F. DENOZZA, *Consumer welfare e shareholder value: le comuni radici, i limiti e i difetti di due teorie neoliberali*, in *Oriz. dir. comm.*, 2023, 602; M. RESCIGNO, *L'evoluzione e il ruolo dell'informazione non finanziaria fra doveri informativi e obblighi gestori*, *ivi*, 2023, 634; G. PIEPOLI, *La grande impresa quale ordinamento giuridico privato nella Proposta di Direttiva sul dovere di diligenza*, in *Giust. civ.*, 2023, 597 ss.; G. SCHNEIDER, *L'impresa tra scopo di lucro e istanze ESG: dal reporting al dovere di diligenza nel prisma costituzionale*, in *Riv. reg. merc.*, 2024, 260 ss.; L. RUGGERI, *Corporate Due Diligence Between the Needs for the Implementation of Sustainability and Protection of Human Rights*, in *Italian Law J.*, 2024, 13 ss.; S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della Corporate Sustainability Due Diligence Directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'UE?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 1258 ss.; F. PISTELLI, *Obblighi di cura e responsabilità nella legge tedesca sulle catene di fornitura (LKSG)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 1031 ss.



Nel creare un sistema normativo europeo caratterizzato da *standard* ambientali e sociali vincolanti per le imprese, la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* sembrava segnare un momento di svolta nella stessa visione di gestione sostenibile delle imprese, una trasformazione epocale che, nel passaggio da norme di condotta assunte su base volontaristica a vincoli obbligatori etero imposti, si mostrava in grado di ridefinire i confini tra autonomia privata e responsabilità sociale¹⁴.

L’attenzione delle imprese per il tema della responsabilità sociale è, del resto, divenuto sempre più centrale negli ultimi anni, non da ultimo in ragione del fatto che l’Unione Europea ha deciso di porlo al centro della propria agenda politica¹⁵. Già da tempo numerosi strumenti di *soft law*, quali i codici di condotta¹⁶, hanno reso possibile l’affermazione – tanto a livello nazionale che sovranazionale – della *Corporate Social Responsibility* (CSR), fenomeno che tuttavia si è ritenuto aver assunto negli ultimi tempi una dimensione quasi “culturale”, influenzata dalla «crescente, generale, sensibilizzazione verso i problemi della crisi ambientale e del rispetto dei diritti umani», che ha reso giusto e quasi necessario ritenere le imprese chiamate a contribuire a questo impegno epocale, anche a costo di limitare, in parte, le aspettative di profitto¹⁷.

¹⁴ In argomento, C. CAMARDI, *Vincoli di sostenibilità e diritto civile. Esperienze europee*, in AaVv., *Scritti in onore di Antonio Iannarelli*, Torino, in corso di pubblicazione.

¹⁵ E. COLLETTI, *Grand Deal, sostenibilità, intelligenza artificiale. Luci e ombre della recente direttiva UE 2024/1760 sulla Corporate sustainability due diligence*, in *Contr. impr.*, 2025, 505 ss. Declina i discorsi sulla responsabilità sociale d’impresa nell’ambiente digitale e in particolare in tema di protezione dei dati personali, di recente, A. BERNES, *Dalla responsabilità civile alla responsabilità sociale d’impresa nella protezione dei dati personali: alla ricerca del rimedio effettivo*, in *Actualidad jurídica iberoam*, 2023, n. 18, 658 ss.

¹⁶ Come il Codice di *Corporate Governance* italiano, la cui ultima versione (2020) è incentrata sul dovere degli amministratori di perseguire obiettivi di gestione sostenibile. Per quanto concerne il nostro Paese, la recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost., ha certamente rappresentato un varco significativo nella direzione indicata, fornendo una solida base giuridica per l’implementazione dei principi di sostenibilità anche nel c.d. diritto dei privati. In particolare, la modifica del secondo e terzo comma dell’art. 41 Cost. – nello stabilire che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, «alla salute» e «all’ambiente», e nel riconoscere che i fini «ambientali» (in aggiunta a quelli sociali, già presenti) sono funzionali a indirizzare l’attività economica pubblica e privata attraverso opportuni programmi e controlli stabiliti per legge – rafforza il ruolo dei principi di sostenibilità nella valutazione della validità delle scelte imprenditoriali.

¹⁷ Cfr. M. LIBERTINI, *Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contr. impr.*, 2023, 54 ss., spec. 61 ss., il quale aggiunge «è difficile accettare l’idea che, in un mondo chiamato ad affrontare problemi epocali (crisi ambientale, ordine internazionale, rispetto dei diritti fondamentali), il diritto dell’impresa possa rimanere isolato e impermeabile, governato dall’unico principio di ricerca del profitto. Si impongono soluzioni che – senza smentire le esigenze di fondo di remunerazione dei capitali investiti e senza pensare di delegare alle imprese compiti che investono essenzialmente la discrezionalità e la responsabilità dei poteri pubblici – comportino un orientamento della discrezionalità imprenditoriale al fine di contribuire alla soluzione dei grandi problemi del mondo. Il punto critico, piuttosto, è quello della parità concorrenziale delle condizioni imposte all’attività d’impresa». In senso più ampio si vedano anche le riflessioni di N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell’ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 209 ss.

4. Il c.d. pacchetto *Omnibus* e l'insostenibile precarietà normativa.

L'ambizione dell'Unione europea di porsi come *leader* globale nella transizione verso un'economia sostenibile, testimoniata dall'implementazione negli ultimi due decenni di un articolato *framework* di strumenti normativi sulla sostenibilità (dal *Green Public Procurement* agli obblighi di *corporate sustainability reporting* e *due diligence*), sembra essersi di recente infranta dinanzi all'emergere di importanti tensioni applicative, accentuate dal mutato contesto geopolitico globale; tensioni tali da sollevare interrogativi sulla sostenibilità stessa del modello regolatorio prescelto.

La vicenda della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* costituisce, forse, l'esempio più emblematico di questa parabola.

La direttiva, proposta dalla Commissione nel febbraio 2022 e approvata nel maggio 2024 dopo un *iter* travagliato, ha visto il proprio ambito applicativo drasticamente ridotto durante i negoziati. Le soglie di applicazione sono state innalzate da 500 dipendenti e 150 milioni di euro di fatturato a 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro, escludendo circa il 70% delle imprese inizialmente coinvolte. La responsabilità lungo la catena del valore è stata limitata ai soli fornitori diretti, escludendo subfornitori e attori a valle. Gli obblighi di valutazione sono stati ridotti da frequenza annuale a quinquennale.

Ciò che colpisce maggiormente, tuttavia, è come, appena nove mesi dopo l'approvazione della direttiva (febbraio 2024), la Commissione Europea abbia lanciato, nel quadro della strategia di semplificazione normativa avviata dalla Commissione europea nel 2025, l'*Omnibus I* – primo di una serie di sei pacchetti *omnibus* su tematiche diverse – che interviene a semplificare la regolamentazione europea in materia di sostenibilità attraverso l'adozione di provvedimenti tesi ad accrescere la competitività delle imprese europee e ad alleggerire gli oneri amministrativi derivanti dalle disposizioni della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD)¹⁸, della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) e sul *Taxonomy Regulation*. Nelle more dell'approvazione definitiva delle modifiche sostanziali, la Commissione ha altresì adottato la dir. 2025/794/UE (c.d. *Stop the Clock*), con cui aveva già posticipato l'applicazione delle normative sulla sostenibilità prima ancora che queste potessero essere pienamente implementate, spostando in avanti di un anno sia la scadenza di trasposizione negli ordinamenti nazionali (dal luglio 2026 al luglio 2027) sia la prima fase di applicazione per le grandi imprese (dal luglio 2027 al luglio 2028).

L'*Omnibus I* – approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2025 e attualmente in attesa di approvazione formale da parte del Consiglio dell'Unione – introduce modifiche sostanziali alla CSDDD, intervenendo principalmente su due aspetti: gli obblighi di *due diligence* nelle relazioni commerciali e il regime di responsabilità civile.

Gli obblighi di *due diligence* riguarderanno principalmente i *partner* commerciali diretti; mentre i rapporti indiretti dovranno essere oggetto di

¹⁸ Sulla quale si veda G. BALP, *Rendicontazione di sostenibilità e partecipanti al mercato finanziario: prospettive e problemi*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2025, 967 ss.

indagine solo quando «informazioni plausibili» suggeriscono un danno; viene contestualmente rimosso l’obbligo per le imprese di interrompere definitivamente le relazioni commerciali con *partner* coinvolti in impatti negativi sui diritti umani o sull’ambiente, sostituito dalla possibilità – rimessa ad una valutazione discrezionale dell’impresa – di sospendere la relazione commerciale ove ricorrano determinate condizioni. Il regime di responsabilità civile¹⁹, un tempo centrale per l’applicazione della legge, scompare lasciando meccanismi nazionali frammentati. L’art. 22 CSDDD, che richiedeva l’implementazione dei *Climate Transition Plans*, è pure rimosso, lasciando alle imprese il dovere di rendicontare sui loro piani nell’ambito della CSRD, ma senza obblighi di implementazione. L’ambito applicativo della CSDDD risulta, altresì, ridotto alle sole imprese con almeno 5.000 dipendenti e un fatturato globale di 1,5 miliardi di euro di fatturato netto annuo (cinque volte superiore a quello previsto nella proposta della Commissione Europea del 2022) riducendo la platea delle imprese ad essa sottoposte a circa 1.600 nell’intera Unione (dal numero originale di circa 16.000).

Le revisioni proposte vengono giustificate dalla necessità di bilanciare sostenibilità e competitività, in scia a quanto sancito nel Rapporto Draghi del settembre 2024²⁰ che, utilizzato come riferimento tecnico per giustificare il «nuovo equilibrio sostenibilità-competitività», segna una netta inversione di rotta in materia di sostenibilità, oggi sempre più presentata come un costo, un vincolo alla competitività che deve essere «alleggerito».

Se fino a pochi mesi prima del lancio dell’*Omnibus I*, la Commissione europea presentava infatti la sostenibilità come «volano di competitività», sottolineando come investimenti in tecnologie “verdi”, economia circolare e pratiche socialmente responsabili potessero generare vantaggi competitivi per le imprese europee sul mercato globale, oggi l’approvazione delle citate modifiche viene giustificata da una esigenza di «semplificazione» necessaria per aumentare la competitività economica dell’Europa.

I primi commenti lamentano come la scelta operata non abbia nulla a che vedere con concrete evidenze economiche di una insanabile dicotomia tra sostenibilità e competitività²¹, mentre sia piuttosto il frutto di pressioni politiche²² accompagnate da manovre di alcune *lobby* aziendali²³ che rispondo-

¹⁹ G. PORTANERA, “Dovere di diligenza” e tutele civili nella corporate sustainability due diligence directive, in *Jus*, 2025, 242 ss.

²⁰ M. DRAGHI, *The future of European competitiveness*, in *Il rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi*, Rapporto n. 30 del 26.09.2024, in cui la sostenibilità viene esplicitamente identificata come «major source of regulatory burden».

²¹ I. R. GÓMEZ, *Harmonizing Corporate Unsustainability: How the Omnibus I Package Systematically Dismantles EU Corporate Accountability*, in *VerfBlog*, 7.01.2026, disponibile al sito: <https://verfassungsblog.de/omnibus-i-sustainability/>.

²² L’accordo commerciale UE-USA (EU-US *trade deal*) impegna esplicitamente l’Unione a compiere sforzi per garantire che il CSDDD «non imponga restrizioni indebite al commercio transatlantico» e ad «adoperarsi per rispondere alle preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo all’imposizione dei requisiti del CSDDD alle aziende dei paesi non UE». Nella riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione, tenutasi a Budapest, il giorno 8 novembre 2024, i governi hanno espressamente chiesto «una rivoluzione della semplificazione, che garantisca un quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese e riduca drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di rendicontazione, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI)». Sul punto, v. CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

no a pure logiche di mercato. Si denuncia come la semplificazione tecnica diventi una copertura per una deregolamentazione su larga scala che finisce con il punire chi ha fatto sforzi per conformarsi e premiare chi ritarda la transizione.

Lasciando ai commentatori economici e politici esprimere più accorti giudizi sulle ragioni, vere o presunte, che hanno determinato una tale inversione di marcia²⁴, interessa qui sottolineare – quale dato fattuale giuridicamente rilevante – le modalità²⁵ e le tempistiche con cui l'Unione Europea sta revisionando normative appena approvate in un ambito – quello della transizione verso politiche economiche più sostenibili dal punto di vista ambientale e climatico – che notoriamente necessita di tempi di reperimento e attuazione ragionevolmente lunghi. La mutevolezza normativa non può, infatti, che generare uno stato di incertezza destinato a scoraggiare gli investimenti privati nella sostenibilità posto che, come empiricamente documentato dalla letteratura economica²⁶, la *regulatory uncertainty* costituisce uno

Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto europeo per la competitività, n. 838/24 del 8.11.2024, disponibile online al sito: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/11/08/the-budapest-declaration/pdf/>.

²³ Una ONG olandese, denominata SOMO, avrebbe rivelato come undici multinazionali, tra cui importanti aziende del settore dei combustibili fossili, abbiano cospirato per far fallire la CSDDD prendendo di mira in modo coordinato i principali responsabili politici delle istituzioni dell'UE. In tema, cfr. J. OUYANG, *The Omnibus Comeback of the Neoliberal EU: Eroding Sustainability and Depoliticising the Market*, in *VerfBlog*, 25.11.2025, disponibile online al sito: <https://verfassungsblog.de/the-omnibus-neoliberal-eu>.

²⁴ N. DE SADELEER, *The European Green Deal: greenwashing compounded by deregulation (Omnibus law) or a genuine paradigm shift?*, in *European J. Risk Reg.*, 2025, vol. 16, n. 4, 1 ss.

²⁵ Per una critica relativa alle modalità con cui l'Unione Europea sta attuando – attraverso la legislazione c.d. *Omnibus* – una sistematica deregolamentazione sfuggendo al normale processo legislativo, si rinvia a A. ALEMANNO, *The Legality of Omnibus Legislation Under EU Law: A Preliminary Analysis of Omnibus I Simplification Directive of CSRD and CSDD and its Legal Consequences on the EU Legal Order*, 2025, in <https://ssrn.com/abstract=5727822>. L'analisi proposta dall'A., sottoscritta da oltre cento giuristi europei in una lettera indirizzata al Parlamento europeo prima del voto sull'*Omnibus I*, identifica tre violazioni fondamentali dei principi costituzionali dell'Unione: (i) l'assenza di un *impact assessment* completo, in violazione dei *Better Regulation Guidelines* che costituiscono il nucleo dell'agenda regolatoria europea; (ii) l'omissione delle consultazioni pubbliche previste come garanzia procedurale essenziale; (iii) la potenziale incompatibilità con il principio di proporzionalità e con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta, in particolare il diritto a un ambiente sano sancito dall'art. 37. Il Mediatore europeo (il c.d. *European Ombudsman*) ha confermato queste preoccupazioni con la sua Raccomandazione del 25-27 novembre 2025, in cui ha rilevato che la Commissione ha commesso «maladministration» nella preparazione dell'*Omnibus I*, violando le *Better Regulation Guidelines* in ragione dell'assenza di *impact assessment*, dell'omissione della consultazione pubblica e di consultazioni interservizi ridotte a meno di 24 ore. Sebbene le raccomandazioni del Mediatore non siano giuridicamente vincolanti, esse costituiscono un precedente rilevante e possono essere invocate in eventuali ricorsi davanti alla Corte di Giustizia UE per l'annullamento dell'atto normativo.

²⁶ H. GE e X. ZHANG, *From uncertainty to sustainability: How climate policy uncertainty shapes corporate ESG?*, in *Int. Rev. Financ. Anal.*, 2025, 98, disponibile online al sito: <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104011>; H. SUN, H. LU e A. HUNT, *Climate Policy Uncertainty and Corporate Green Governance: Evidence from China*, in *Systems*, 2025, 13, 8, disponibile online al sito: <https://doi.org/10.3390/systems13080635>.



dei principali ostacoli in processi di transizione che richiedono ingenti impegni economici e orizzonti temporali lunghi.

La rapidità con cui normative ambiziose sono soggette a processi di revisione (perlopiù finalizzati a ridurre l’impatto) rivela una tensione irrisolta tra obiettivi di lungo periodo e contingenze politico-economiche destinata a sollevare interrogativi sulla sostenibilità stessa del modello regolatorio prescelto, sulla individuazione degli strumenti giuridici più adeguati ad accompagnare questo tipo di transizioni.

Come è stato osservato, «nel dibattito e nelle iniziative sulla sostenibilità d’impresa vi è (...) una lacerazione di fondo tra due diverse visioni della realtà economico-produttiva, difficilmente conciliabili fra loro: tra l’idea, essenzialmente, che il mercato sappia e saprà trovare spontaneamente un adeguato equilibrio tra le istanze di profitto e le istanze ESG, magari dietro una “spinta gentile”, ma non coercitiva (...) e l’idea che occorra viceversa intervenire coattivamente imponendo vincoli alle politiche imprenditoriali»²⁷. Nell’ultimo quinquennio l’Unione Europea ha dimostrato di voler assumere un approccio più “interventista”, adottando regolamenti e direttive destinati a imporre vincoli coattivi alle politiche imprenditoriali di sostenibilità delle imprese operanti negli Stati membri.

Il repentino ripensamento operato da ultimo con l’*Omnibus* I rivela, tuttavia, come il ricorso alla *hard law* possa sortire un paradosso, in quanto proprio la vincolatività dello strumento, che ne costituisce il pregio principale, diventa fonte di fragilità quando le condizioni politiche mutano; se si decide di utilizzare strumenti coercitivi per accompagnare transizioni che richiedono orizzonti temporali lunghi, allora questi strumenti non possono essere modificati così rapidamente e con modalità che rischiano di violare le garanzie procedurali fondamentali.

Tornano qui utili le osservazioni di quella letteratura che informa di come l’utilizzo della *hard law* in certi ambiti richieda un ampio consenso politico e condizioni di stabilità economica diffusa, mentre in un clima geo-politico instabile, in cui gli impegni internazionali rischiano di essere perlopiù disattesi, fintanto che i governi sono impegnati a restituire fiducia ai mercati, è considerato preferibile adottare strumenti di *soft law* più resilienti alle oscillazioni²⁸, pur consapevoli di tutti i limiti che questa scelta comporta in termini di efficacia²⁹.

²⁷ M. CIAN, *Sostenibilità e tecnologia nel diritto dell’impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, 717 ss.

²⁸ «Both state actors and business organizations may prefer soft law when they encounter uncertainty regarding coordination with others. This uncertainty results from a lack of information regarding how two different audiences may respond to a new institution: (a) peer audiences, and (b) constituent audiences.³ Either actor may encounter significant costs if it proceeds ahead in the face of such uncertainty. States may prefer soft law when they do not know whether other states will keep their own commitments. A state that keeps its commitments while its peers do not may sustain significant political and economic costs. States may fear that implementing these laws when their peers do not will lead to corporate flight as corporations relocate to another state that declines to pass such laws. Business organizations may similarly prefer soft law approaches in situations of uncertainty. They may not know whether their peers intend to commit to such guidelines; moving ahead while peers do not may impose costs relative to their peers that have subsequent competitive effects. Businesses may also lack information regarding how their own stakeholders, such as employees, shareholders, and consumers, may respond to these guidelines. Soft law allows bu-

siness organizations time to experiment with these approaches while gauging how these groups react. Soft law also allows these organizations to exit at lower cost if the reactions are not beneficial to the organization», così K. PARELLA, *Hard and Soft Law Preferences in Business and Human Rights*, in *Am. J. Int. L. Unbound*, 2020, 114, 168 ss.

²⁹ Del resto, come magistralmente si sostiene, forse «soltanto un potere planetario (ancorché costituito per accordo fra gli Stati), correlativo alla dimensione dell’ecosistema, (avrebbe) la forza di definire e attuare la “sostenibilità”. (...) Qui è l’autentico problema della sostenibilità. Di fronte al mondo come unità di produzione e consumo si erge la pluralità degli Stati con diverso grado di sviluppo economico e varietà di regimi politici. All’unità di quel mondo dovrebbe corrispondere l’unità della sostenibilità, poiché essa è chiamata a sorreggere e raffrenare il tutto; e perciò l’unità di un correlativo potere (...) un vincolo unitario, sorretto dalla forza, che recherà restrizioni e divieti, sanzioni e pene, durezza politica e dispotismo tecnocratico», N. IRTI, *Sul potere planetario dell’insostenibile*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 1035 ss., spec. 1038.



